



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **41** Data: **28/09/2017**

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA CEDERE/ALIENARE - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

L'anno **Duemiladiciassette** nel mese di **Settembre** il giorno **Ventotto**, alle ore **18:00**, nella Sala del Consiglio presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale all'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
VALBONESI DANIELE	S	CAMPITELLI FLEANA	G
BOATTINI LUCA	S	SAMPAOLI FRANCO	G
MARIANINI ILARIA	G	BACCANELLI ALESSIA	G
GUIDI ISABEL	S	GOLFARELLI ANGELAMARIA	N
NUZZOLO GABRIELE	S		
ANAGNI TOMMASO	S		
PINI GOFFREDO	S		
BEONI CORRADO	S		
ENEIDI VERUSKA	G	TOTALE PRESENTI 7	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **CIGNA GIORGIO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **VALBONESI DANIELE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **BEONI CORRADO**, **NUZZOLO GABRIELE**, **ANAGNI TOMMASO**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

DATO ATTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (fatturato medio non superiore a 500.000 euro come indicato al comma 12 quinquies dell'art.26 T.U.S.P.);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

DATO ATTO che l'istruttoria relativa al presente procedimento è stata svolta dai servizi finanziari dell'Ente – per le valutazioni di carattere economico, e dal Segretario Comunale per le valutazioni di carattere giuridico, ivi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

VISTO:

- il documento di "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI Santa Sofia" allegato A alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- la documentazione "RICOGNIZIONE STRAORDINARIA E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE – SCHEDE SINTETICHE", predisposta secondo il piano standard allegato alla deliberazione n.19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti - sezione delle autonomie - "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24 D.Lgs.175/2016", allegato B alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non vi sono attualmente partecipazioni da alienare;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per il trasferimento/conferimento delle quote delle sotto indicate partecipazioni:

– A.T.R. società consortile a r.l. come previsto nel percorso di trasformazioni e scissioni societarie indicato nella scheda della ricognizione straordinaria. In attuazione alla deliberazione di consiglio comunale n.153/2014 è stato approvato il progetto di aggregazione delle tre Agenzie del TPL operanti nelle Province di Forlì-Cesena (ATR), Rimini (AM) e Ravenna (Ambra) in un'unica Agenzia del TPL di ambito romagnolo. E' stata attuata la scissione parziale e proporzionale di ATR verso Ambra che ha modificato la ragione sociale in AMR srl consortile, attiva dal 2017. Si prosegue per la successiva scissione parziale e asimmetrica che porterà al conferimento in Livia Tellus degli asset patrimoniali ed economici forlivesi;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18.3.2015 - decreto del Sindaco n. 11 del 30.3.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti (decreto del Sindaco n. 12 del 24.03.2016), provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

VISTA la nota inviata dal revisore dei conti allegata al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale nel quale dopo una attenta valutazione delle norme di legge, non ravvisa sussistano i presupposti per l'espressione di uno specifico parere in merito all'adozione della proposta di delibera in oggetto;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/8/2000, n.267 allegati solo all'originale del presente atto e in modo virtuale alle copie dello stesso;

SENTITA la discussione allegato sub. 1 al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- I. di approvare la "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI Santa Sofia" come da allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- II. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Santa Sofia alla data del 23 settembre 2016 e il relativo piano di razionalizzazione, come da allegato B "RICOGNIZIONE STRAORDINARIA E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - SCHEDE SINTETICHE", alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- III. di procedere al conferimento alla Società Livia Tellus della partecipazione del Comune in A.T.R. società consortile a r.l. e dei relativi asset patrimoniali ed economici, tramite scissione parziale e asimmetrica, per le motivazioni e con i tempi e modi indicati nella scheda contenuta nella ricognizione straordinaria;
- IV. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- V. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- VI. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- VII. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- VIII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività

A voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Allegato A "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI Santa Sofia"

Allegato B "RICOGNIZIONE STRAORDINARIA E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE- SCHEDE SINTETICHE"

Allegato C "NOTA REVISORE DEI CONTI"

Allegato sub. 1 "DISCUSSIONE"

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to VALBONESI DANIELE

Il Segretario Comunale
F.to CIGNA GIORGIO

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì **03/10/2017**

Il Responsabile Servizio Segreteria
TIZIANO BETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune (www.comune.santa-sofia.fc.it) per gg.15 consecutivi a far data dal **03/10/2017**

Lì **03/10/2017**

Il Responsabile Servizio Segreteria
TIZIANO BETTI

La presente deliberazione:

- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- ☐ È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno _____, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Servizio Segreteria
F.to TIZIANO BETTI